

**REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA DI RIESAME – RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLEVAMENTI****INTRODUZIONE**

Al fine di fornire precise indicazioni ai gestori per la presentazione della domanda di rinnovo – riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto delle interazioni che la normativa IPPC ha con le altre normative strettamente correlate al settore produttivo in argomento, sono stati rivisti e aggiornati i requisiti generali riportati nella DGR n. 1105/2009, allegato A, capitoli 1 e 2.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, "attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattordices del citato D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tale Autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto.

In merito agli allevamenti zootecnici, il citato allegato VIII, definisce che sono soggetti ad Autorizzazione gli allevamenti intensivi di pollame o di suini:

- con più di 40000 posti pollame;
- con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg); o
- con più di 750 posti scrofe.

Le informazioni che sono contenute nella domanda di Autorizzazione sono riportate all'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'Ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal Gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 del D.Lgs n. 152/2006;



- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il Gestore deve presentare una Relazione di riferimento elaborata prima della messa in esercizio dell'impianto o prima del primo aggiornamento dell'Autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'Autorità competente esamina la Relazione disponendo nell'Autorizzazione, o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Nel settore dell'allevamento è importante inoltre, tenere in considerazione le interazioni che la normativa IPPC ha con le altre normative strettamente correlate al settore in esame. A questo scopo si ricordano le normative sul benessere animale (D.Lgs n. 181/2010, per i polli allevati per la produzione di carne; D.Lgs n. 267/2003 e Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006 per le galline ovaiole e il D.Lgs n. 122/2011 per i suini), sulla Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs n. 152/2006, parte II), sulle emissioni in atmosfera (D.Lgs n. 152/2006, parte V), sulla Biosicurezza Aviaria (Direttiva n. 2005/94/CE), sulla disciplina dei Sottoprodotti di Origine Animale (Regolamento n. 1069/2009/CE) e sull'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (D.Lgs. n. 152/2006 artt. 92 e 112 e D.M. 25/2/2016) e la Direttiva Nitrati 91/676/CE.

RINNOVO – RIESAME AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

L'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 prevede che l'Autorità competente riesami periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame dell'Autorizzazione può essere richiesto all'Autorità competente dal sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, articolo 29-quarter, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso (D.Lgs n. 152/2006, art. 29-octies, comma 3):

- a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 e pubblicate il 21 febbraio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea);
- b. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando (D.Lgs n. 152/2006, art. 29-octies, comma 4):

- a. a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;



- e. una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Nel caso in cui si debba procedere al riesame dell'A.I.A. a seguito delle nuove BAT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del D.Lgs n. 152/2006 in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità competente, il Gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.

Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il Gestore continua l'attività sulla base dell'Autorizzazione in suo possesso.

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI RIESAME ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Ai sensi del DPR n. 160/2010, la richiesta di riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), i relativi elaborati tecnici e allegati, è presentata in modalità telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l'impianto, che provvederà all'inoltro all'Autorità competente.



CRITERI GENERALI PER GLI ALLEVAMENTI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. Capacità produttiva

Per le attività IPPC che sono accompagnate da valori soglia, come ad esempio gli allevamenti zootecnici intensivi per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

Considerato che le emissioni di un allevamento sono riferite al "posto", la potenzialità massima di un allevamento deve essere determinata dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione nel rispetto delle normative sul benessere degli animali: si escludono le corsie di alimentazione, le aree di servizio, ecc. Se non ci sono box monoposto il numero di posti potenziale viene calcolato dividendo la superficie calpestabile dagli animali per la superficie minima fissata dalle normative sul benessere degli animali.

$$CP = SUS/SM$$

Dove:

CP = capacità produttiva potenziale dell'allevamento.

SUS = superficie utile di stabulazione.

SM = superficie minima indicata nelle normative sul benessere animale.

Per gli avicoli da carne è sufficiente indicare il numero massimo di capi normalmente allevato in un ciclo nel rispetto delle norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne (D.Lgs 181/2010) Ad ogni modo la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 Kg/m². Previa autorizzazione dell'autorità sanitaria territorialmente competente la densità massima può arrivare a 39 Kg/m² a condizione siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle dell'allegato I del citato decreto legislativo. Qualora siano rispettati i criteri dell'allegato V, l'autorità sanitaria può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 Kg/m².

Pertanto, in considerazione delle specie il numero di capi allevabile all'interno di uno stesso capannone può variare di molto. Come riferimento si possono considerare i pesi medi di alcune specie avicole riportati nella seguente tabella:

Categoria avicola	Peso medio di un capo durante un ciclo (Kg/capo)
Galline ovaiole	1,8
Pollastre	0,7
Polli broilers	da 1,5 a 1,9
Faraone	1,0
Tacchini maschi	9,0
Tacchini femmine	4,0

2. Allevamenti che allevano un numero di capi inferiore alla potenzialità massima

Nel caso in cui la capacità produttiva dell'impianto superi la soglia di applicazione della IPPC ma l'allevatore prevede di allevare stabilmente un numero di capi inferiore al potenziale (ad esempio per la carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché parte dei capannoni sono utilizzati per altri scopi o non superamento dei limiti" un Gestore anche solo per scelta imprenditoriale), non è necessario richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Al riguardo la Circolare del MATTM del 13 luglio 2004, precisa che "per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto" e che prevede la possibilità di gestire un impianto con una produttività inferiore alla potenzialità a condizione che



“l’operatore dimostri che l’impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all’Autorità competente (almeno una volta l’anno) e l’Autorità competente effettui verifiche periodiche dei limiti”.

L'allevatore deve pertanto dimostrare che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi al numero reale dei capi allevati all'Autorità competente (ARPA, Provincia, ULSS settore veterinario) almeno una volta all'anno per le azioni di controllo.

3. Allevamenti con suini e avicoli

Nel caso di un impianto con allevamenti appartenenti a categorie di animali diverse per l'assoggettamento alla normativa IPPC, si considerano separatamente i due allevamenti e si deve richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per quello che supera la soglia IPPC. Nel caso in cui entrambi siano in queste condizioni va presentata una domanda AIA con elaborati riguardanti tutte le attività soggette.

4. Attività connesse

Le attività connesse all'allevamento e le relative emissioni devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dalla domanda AIA e di conseguenza indicate, come per l'impianto principale, nelle planimetrie e nelle schede che si ritengono pertinenti all'interno della stessa domanda.

La Circolare 13 luglio 2004 del MATTM definisce per “attività connessa” ad un'attività principale, un'attività:

- svolta dallo stesso Gestore;
- svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
- le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

La stessa Circolare definisce come “sito” tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianti e materiali.

Da ultimo, si evidenzia che l'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, comma i-quater, considera accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”.

Si precisa che il significato di “attività connessa” ai fini dell'IPPC è diversa da quella definita dall'articolo 2135 del C.C. successivamente modificato dal D.lgs n. 228/2001: *“si intendono connesse comunque le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (...) dall'allevamento”.*

Alcuni esempi più comuni di attività connesse ad un'attività come l'allevamento, sono:

- i mangimifici;
- attività di lavorazione uova (escluso il solo confezionamento);
- impianti di macellazione e lavorazione della carne;
- impianti a Biogas o a Biomassa.

Le attività connesse che rientrano da sé in IPPC (appartengono alle categorie elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006) devono presentare una domanda AIA specifica che seguirà un iter amministrativo indipendente dall'allevamento.



5. Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti nello stesso sito

Si possono presentare realtà diverse rispetto al singolo impianto definito come “*l'unità tecnica permanente* in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto n. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle *emissioni e sull'inquinamento*”, come ad esempio la presenza di più allevamenti nello stesso sito o, al contrario, un allevamento gestito da un solo titolare ma diviso in più sedi distaccate tra loro.

Si ritiene pertanto di dare delle indicazioni che rappresentano una linea di indirizzo generale anche se ogni caso deve essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente:

Nel caso di attività zootecnica costituita da più impianti di allevamento sotto la STESSA RAGIONE SOCIALE:

1. se gli impianti hanno sedi diverse, tra loro distaccate, deve essere presentata una domanda AIA per ciascuna sede che supera la soglia;
2. se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune, utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) può essere presentata una unica AIA.

Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l'assoggettamento all'AIA dell'allevamento diviso in più sedi soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita dall'allegato VIII del D.Lgs n. 152/2006, ma concorrano insieme a superare tale soglia.

Nel caso di due o più aziende (CON RAGIONI SOCIALI DIVERSE – esempio allevamenti intestati a diversi soggetti familiari) COLLOCATE IN UNO STESSO SITO (o confinanti) che sono anche collegate dal punto di vista funzionale (strutture di stoccaggio degli effluenti o degli alimenti in comune) deve essere presentata un'unica istanza AIA. In questo caso, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili all'AIA, si fa riferimento al numero di capi allevato congiuntamente dai diversi titolari.

6. Migliori Tecniche Disponibili

Ricordato che le BAT (Best Available Techniques) sono le Migliori Tecniche Disponibili e i BREF (Bat Reference Documents) i documenti di riferimento per le BAT, gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale devono utilizzare le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), tenendo conto delle misure incluse nel BREF. Il BREF per gli allevamenti intensivi (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), è stato pubblicato nella sua versione definitiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 febbraio 2017. (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

La scelta delle “Migliori Tecniche Disponibili” deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di protezione ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche tipologiche dell'allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l'impianto si trova. In linea generale le Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere anche dal punto di vista economico i livelli produttivi del settore. Pertanto, nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le Migliori Tecniche Disponibili, si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

RAPPORTO TRA NORMATIVA IPPC E ALTRE NORMATIVE

Di seguito invece vengono descritti i rapporti tra la normativa IPPC e le altre normative.

1. Valutazione Impatto Ambientale

Il D.Lgs n. 152/2006 prevede che siano soggetti allo studio di impatto ambientale i nuovi stabilimenti zootecnici e le estensioni di insediamenti esistenti con numero di capi superiore a:



- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA gli impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

Si rammenta che con l'entrata in vigore del D.M. 52/2015 sono stati introdotti i seguenti criteri:

“cumulo”: i progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, con presenza nel raggio di 500 m. dal perimetro esterno dell'allevamento di altri impianti appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

“aree sensibili”: i progetti localizzati in aree sensibili come ad esempio le zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'UE siano già stati superati (ad es. il PM10 per tutta l'area padana), le soglie per sottoporre i progetti alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA nel caso di inquinanti (quali ad esempio le polveri), vengono dimezzati (perciò si passa ad un limite di 20 q.li di peso vivo/ettaro).

2. Direttiva Nitrati – Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento

Col nome convenzionale di “Direttiva Nitrati” si individua la direttiva comunitaria 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La direttiva è stata recepita a livello nazionale tramite il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006) e con il decreto ministeriale 7 aprile 2006. Il D.Lgs. n. 152/2006 delega alle Regioni l'approvazione del Programma d'azione (art. 92) per le ZV designate vulnerabili ai sensi dell'allegato 7/A-I, parte terza del decreto e la definizione della disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nel resto del territorio regionale (art. 112). Con il decreto ministeriale 25.2.2016, nel sostituire il precedente DM 7.4.2006, sono stati approvati i nuovi “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

Vengono fissate dalla disciplina in materia, i quantitativi di azoto organico e di sintesi apportabile in base ai fabbisogni delle colture, le modalità di distribuzione sui terreni agricoli degli effluenti di allevamento (tecniche di distribuzione, limiti temporali), nonché le capacità di stoccaggio degli allevamenti necessarie a superare il periodo dei divieti stagionali di spandimento.

Sono stati stabiliti inoltre degli adempimenti amministrativi (Comunicazione, PUA e Registro delle concimazioni) a cui sono tenuti gli allevatori che distribuiscono quantitativi di effluenti zootecnici di un certo rilievo.

Tutti gli allevamenti soggetti ad IPPC hanno l'obbligo di presentare all'Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento – PUA (preventivo) ed il Registro delle concimazioni (a consuntivo).

L'art. 5 comma 4 del DM 25.2.2016 prevede che “Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”.

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della Comunicazione/PUA presentata dall'allevamento e, nel caso di nuovo impianto, l'invio della Comunicazione dovrà essere effettuato prima dell'inizio della produzione.



3. Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR

Il Regolamento CE n. 166/2006 (“Regolamento E-PRTR”) del Parlamento europeo e del Consiglio, ha modificato le direttive 91/689/CE e 96/61/CE del Consiglio ed ha istituito un Registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario.

Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, all’articolo 4, prevede che i gestori degli allevamenti intensivi, soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale se superano i valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo specificati nell’allegato II del suddetto Regolamento, siano tenuti a comunicare i dati sulle emissioni entro il 30 aprile di ogni anno all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e all’autorità competente di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.

L’emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell’ E-PRTR sono:

- Metano (soglia:100 t/anno);
- Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno);
- Ammoniaca: (soglia 10 t/anno).

Tutti gli inquinanti possono essere calcolati, misurati o stimati; solo la stima delle emissioni di ammoniaca negli allevamenti può dare valori superiori alla soglia (10 t/anno) e in questo caso gli allevamenti sono tenuti a comunicare il valore stimato (o determinato sulla base di un bilancio aziendale dell’azoto).

In merito alla determinazione del valore soglia, si ricorda che al superamento delle 10 tonnellate di ammoniaca concorrono le emissioni provenienti dalle seguenti fasi nella gestione dei capi: stabulazione, stoccaggio e spandimento liquami/letame sul sito dell’allevamento.

4. Benessere degli animali

Le Norme sul benessere degli animali sono rivolte in particolare agli animali che si trovano in sistemi di allevamento intensivo. Numerosi sono i fattori che possono influire sul loro benessere, ad esempio il tipo di strutture stabulative e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione, la castrazione dei maschi e il taglio della coda.

Norme armonizzate a livello di Unione europea sono attualmente in vigore per numerose specie animali e per varie questioni che influenzano il benessere animale. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce Norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, mentre altre Norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dello stordimento e della macellazione. Direttive specifiche riguardano la protezione di singole categorie animali quali i suini e gli avicoli.

5. Elenco delle Autorizzazioni ambientali sostituite dall’AIA

L’allegato IX della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 individua le seguenti Autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III D.Lgs n. 152/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della parte V del D.Lgs n. 152/2006);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 D.Lgs n. 152/2006);
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7);



- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).

L'articolo 29-quater, comma 11, prevede che l'AIA sostituisce ad ogni effetto le Autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX della Parte II del D.Lgs n. 152/2006; a tal fine il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle Autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.

6. Relazione di riferimento

I Gestori degli impianti elencati nell'allegato XII alla parte seconda del decreto n. 152/2006, devono verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del decreto n. 152/2006.

Il Gestore deve pertanto verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla classificazione del Regolamento n. 1272/2008/CE, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

A tal fine il Gestore è tenuto a seguire la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento.

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità di sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità. Il valore così ottenuto si confronta con le quantità "soglia" che saranno indicate nel pertinente DM attualmente in corso di approvazione.

Qualora le quantità di sostanze pericolose presenti nell'impianto superino il valore soglia, il Gestore tenuto conto delle proprietà fisiche, delle caratteristiche geologiche-idrogeologiche del sito e delle caratteristiche dell'impianto in relazione alla impermeabilizzazione, confinamento di serbatoi e pipelines, deve effettuare la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Qualora dalle valutazioni effettuate si può escludere qualsiasi possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo la Relazione di riferimento non si redige.

In caso contrario il Gestore è tenuto alla predisposizione della Relazione di riferimento.

Si ricorda che la DGRV n. 395 del 31 marzo 2015 stabilisce le tempistiche per la presentazione all'Autorità competente della Relazione di riferimento che per le nuove domande AIA e in caso di modifiche sostanziali, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento devono essere presentate contestualmente all'istanza.

INDIVIDUAZIONE TEMPISTICHE RIESAME AIA

L'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ("rinnovo e riesame") prevede che, relativamente alle installazioni dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, venga disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.

Al comma 6 del medesimo articolo viene chiarito che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'Autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di Autorizzazione.



L'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce le modalità e le tempistiche di presentazione della documentazione necessaria per la procedura di riesame, e in particolare è previsto che “a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il Gestore presenta, entro il termine *determinato dall'Autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1*”.

Considerato che sul territorio della Regione del Veneto sono presenti oltre 500 installazioni in cui si svolgono attività di allevamento intensivo con AIA, le cui Autorizzazioni Integrate Ambientali, in forza delle disposizioni legislative sopra richiamate, dovranno essere riesaminate e se necessario adeguate con riferimento alle nuove BAT conclusions, entro il 21/02/2021.

Data la numerosità delle installazioni presenti e le tempistiche a disposizione, l'attività di riesame delle AIA e di individuazione, ove necessario, delle ulteriori condizioni a cui le installazioni dovranno essere adeguate entro il 21/02/2021, comporterà un rilevante carico amministrativo. Si ritiene pertanto conveniente procedere a una idonea distribuzione nel tempo del carico amministrativo, per favorire il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste, nell'interesse sia delle strutture delle Province preposte al rilascio delle autorizzazioni, sia dei Gestori che presentano la documentazione.

Risulta a tal fine opportuno avvalersi della possibilità prevista all'art 29-octies, comma 5 del D.lgs 152/2006, di prevedere lo sviluppo delle attività secondo un calendario che individua i termini entro cui i gestori delle installazioni ove si svolge come attività principale l'attività di allevamento intensivo di pollame o suini, così come definita al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006, debbano presentare la documentazione di riesame.

Nella predisposizione del calendario si ritiene di considerare la data dell'Autorizzazione già rilasciata ai Gestori degli allevamenti, iniziando il riesame da quelle prossime alla scadenza. Una volta predisposto il calendario ogni singola Provincia provvederà a pubblicare sul proprio sito internet le date previste e comunicare le medesime tempestivamente ai Gestori interessati e alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale. Le date inviate ai Gestori dovranno contenere la data entro cui dovrà essere presentata la documentazione di riesame; tale comunicazione può costituire comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5 del D.lgs 152/2006.

Si ritiene inoltre che per ragioni di economicità dell'azione amministrativa le date individuate nel calendario costituiscono il termine massimo per la presentazione della documentazione di riesame, e in caso il Gestore intenda procedere ad una modifica sostanziale prima di tale termine, l'AIA dell'installazione verrà contestualmente riesaminata considerando le nuove “BAT conclusions”.

Qualora d'altra parte, in prossimità della data prevista dal calendario, vengano richiesti dal Gestore contestualmente al riesame complessivo con riferimento alle nuove BAT conclusions, interventi di modifica tali per cui le valutazioni legate alla loro realizzazione possano rallentare il rilascio dell'AIA, e mettere a rischio la conclusione dei procedimenti di riesame nei tempi previsti dalle norme italiane ed europee, le strutture preposte al rilascio delle Autorizzazioni delle Province possono gestire separatamente due procedimenti, prima il riesame dell'AIA per adeguamento agli obblighi comunitari senza interventi di modifica, poi l'autorizzazione delle modifiche richieste.

